



# Comune di Fratte Rosa

## Provincia di Pesaro e Urbino

### COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 36 del 30-09-14

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE MISURA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2014.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio comunale convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria.

Alla Prima convocazione in seduta Pubblica, risultano all'appello nominale i Consiglieri Sigg:

AVALTRONI ALESSANDRO	P	TORCELLINI ALICE	P
MASSI MARZIO	P	ANTINORI MARCO	A
TORRISI ROSA	P	TINTI FABRIZIO	A
MANDOLONI EMANUELE	P	SANTINI GIULIA	P
BERTI MATTEO	P	SOGGIN LUCA	P
BEFERA CLAUDIO	P		

Assegnati N.11 | In carica N.11 | Presenti N. 9 | Assenti N. 2

Assume la presidenza il Sig. AVALTRONI ALESSANDRO in qualità di SINDACO.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE VITALI DOTT.SSA ANNA con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Il Presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta, designa quali scrutatori i Sigg.:

MANDOLONI EMANUELE  
BERTI MATTEO  
SANTINI GIULIA

ed invita gli intervenuti ad esaminare ed assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Visto** l'art. 1 della Legge n.147 del 27/12/2013, commi da 639 e seguenti, che istituisce l'Imposta Unica Comunale che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI);

**Considerato** che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

**Richiamato** il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 in materia di Imposta municipale propria;

**Richiamata** la legge 27 dicembre 2013 n. 147 , art.1 comma 707 lettera a) che modifica il comma 1 dell'art. 13 del decreto legge n.201 del 2011 stabilendo l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria (IMU) sperimentale;

**Considerato** che già con effetto dall'anno 2013, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme:

- l'art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- l'art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13, tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
- lettera g) "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";

**Visto** il D.Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997 ed in particolare gli articoli 52 e 59 limitatamente alle disposizioni vigenti dopo l'entrata in vigore del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011;

**Visto** l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. LGS. 4 maggio 2001 n.207 si può adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza;

**Visto** l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 possono modificare l'aliquota

di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

**Visto** l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

**Visto** in particolare il comma 707 dell'art. 1 della legge n.147 del 27/12/2013 che stabilisce che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate in A/1, A/8, A/9;

**Visto** che con il vigente regolamento IMU avvalendosi dell'articolo 3, comma 56 della L. 662/1996 il comune di San Lorenzo in Campo ha considerato direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**Visto** l'art. 1 comma 708 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 secondo il quale non è dovuta l'imposta municipale propria ai cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito nella Legge n. 214/2011, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994;

**Visto** l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

**Visto** il vigente art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e sue successive modifiche, secondo il quale per l'anno 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**Visto** l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le categorie A/1, A/8, A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

**Visto** che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 conferma la cessazione della maggiorazione della detrazione, pari ad € 50,00 per ciascun figlio, per un importo massimo di €400,00 prevista soltanto per gli anni 2012 e 2013;

**Considerato** che ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008 l'imposta municipale non si applica;

**Visto** l'art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 il quale prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360;

**Considerato** che si è ritenuto opportuno mantenere per il 2014 le aliquote e detrazioni vigenti al fine di non aggravare il carico fiscale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

### **PROPONE**

1. di approvare per l'annualità 2014 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:
  1. Aliquota: **10,60** per mille per la categoria catastale D1 (impianti fotovoltaici a terra) e per le aree fabbricabili
  2. Aliquota base ordinaria: **9,60** per mille per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;
  3. Aliquota base: **7,6** per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo (escluse le pertinenze) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado (genitori/figli - nonni/nipoti); il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il parente, il quale occupa l'immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l'immobile stesso non risulti concesso anche parzialmente in locazione a terzi. Al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il contribuente deve presentare al Comune - **Ufficio I.M.U.** - entro il **31 dicembre 2014** - copia del contratto di comodato ovvero, produrre al Comune dichiarazione sostitutiva di **Atto Notorio** resa ai sensi **dell'Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000** nella quale si attesti che l'immobile è stato concesso in comodato. Le dichiarazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verificano variazioni nei dati precedentemente comunicati. La perdita del diritto al beneficio dell'aliquota agevolata da cui al presente **punto c.** per diversa destinazione dell'immobile va comunicata al Comune entro l'esercizio;
  4. Aliquota abitazione principale e relativ: **4,00** per mille

dando atto che abitazione principale si intende

- l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e certificato, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato o in godimento;
- l'abitazione posseduta dal coniuge separato non assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso non sia proprietario di un altro immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune (Legge 244/2007).

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. di incaricare il Dirigente del Servizio Entrate alla trasmissione per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 della presente deliberazione mediante inserimento del testo nel Portale del federalismo fiscale.
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

\*\*\*\*\*

### **IL SINDACO-PRESIDENTE**

Procede all'illustrazione del punto posto all'ordine del giorno e comunica di aver ritenuto di applicare il massimo per gli impianti fotovoltaici a terra che costituiscono un'attività di tipo industriale; si sofferma inoltre, sulle agevolazioni applicate a favore di chi concede in comodato gratuito la propria casa a parenti fino al secondo grado in linea retta, con aliquota base del 7,6 per mille. Sentito l'intervento del Sindaco e non essendovi altri interventi da parte dei Consiglieri, si passa alla votazione.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

ESAMINATA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato documento;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

PRESENTI	n. 9
VOTI FAVOREVOLI	n. 9
CONTRARI	==
ASTENUTI	==

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE la proposta sopra riportata.**

Inoltre, stante l'urgenza

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge,

PRESENTI	n. 9
VOTI FAVOREVOLI	n. 9
CONTRARI	==
ASTENUTI	==

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U.E.L. ex D. Lgs. 267 del 18.8.2000.**

**COMUNE DI FRATTE ROSA**  
Provincia di Pesaro e Urbino

Allegato alla Deliberazione  
C.C. n. 36 del **30.09.2014**

PROPOSTA N. 36 DEL 26.09.2014 SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD  
OGGETTO:  
**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE MISURA DELLE  
ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2014.**

**PARERI OBBLIGATORI**

(Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e dell'art. 147-bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole.

Fratte Rosa, li 27.09.2014

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE  
f.to Rag. Gabriella Franceschetti

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole

Fratte Rosa, li 27.09.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Rag. Gabriella Franceschetti

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to AVALTRONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to VITALI DOTT.SSA ANNA

---

N. 382 Registro Pubblicazioni

### **PUBBLICAZIONE**

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito informatico di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).

Fratte Rosa, 07-11-14

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to VITALI DOTT.SSA ANNA

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

**Fratte Rosa, 07-11-14**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
VITALI DOTT.SSA ANNA**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

- Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi da oggi 07-11-14 al 22-11-2014
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione avvenuta oggi 07-11-14 (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Fratte Rosa, 24-11-14

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to VITALI DOTT.SSA ANNA

---